



# **CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

## **SETTORE GESTIONE TRIBUTI ED APPALTI**

Prot. n. 12383 del 27.01.2016

Ai Dirigenti dei Settori  
Ai RUP per il tramite dei dirigenti

E, p.c. Al Sindaco  
All'Assessore ai LL.PP.  
All'Assessore alle Finanze  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile Servizio Appalti  
Al Responsabile Serv. Controllo Interno  
Al Responsabile Servizio Rete Civica

LL.SS.

**Oggetto: Acquisizione di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 e di lavori a far data dal 1° luglio 2015.**

Si trasmette in allegato la scheda ANCI, che illustra in sintesi, per le varie tipologie di Comuni, le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, distinguendo quelle svolte tramite “procedure interamente telematiche” (art. 85, comma 13, Codice Contratti) e le “procedure tradizionali”, cioè procedure non svolte mediante ausili di piattaforme telematiche o strumenti informatici.

Specificamente, si segnala alla Vs. attenzione la scheda relativa agli acquisti dei Comuni capoluogo (pag. 14 e seguenti) e, in particolare, la parte dedicata agli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice, ovvero cottimo fiduciario ex art. 125, commi 10 e 11, del Codice), laddove è previsto che si possa procedere autonomamente (senza ricorso a Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori), ma solo:

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il MEPA o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune).

Inoltre, viene chiarito che, qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul MEPA, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Si segnala, infine, la parte evidenziata a pag. 19, in base alla quale *“per i Comuni afferenti alle Città Metropolitane, qualora la Città metropolitana sia costituita per elezione indiretta del Sindaco, Metropolitano, configurandosi la struttura come sostitutiva della Provincia e permanendo il Comune capoluogo, i Comuni afferenti alla stessa Città metropolitana dovranno considerare che essa svolge ruolo di soggetto aggregatore e che, pertanto, procederà ad individuare le soglie entro le quali svilupperà gare comuni sulla base di analisi di fabbisogno aggregato e correlativamente al di sotto delle quali i singoli Comuni potranno operare autonomamente”*.

I colleghi e i dipendenti in indirizzo vorranno utilizzare la scheda allegata, osservando le indicazioni ivi contenute, in sede di adozione delle rispettive determinazioni a contrattare.

La presente è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ⇔ “Bandi di gara e contratti”.

**IL DIRIGENTE**

Avv. Demetrio Barreca

